

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ Regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione, del 19 maggio 1981, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari 1
 - ★ Regolamento (CEE) n. 1372/81 della Commissione, del 19 maggio 1981, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari 14

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/81 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1981

recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 876/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁴⁾, devono essere precisate e dettagliate in modo da garantire un'applicazione uniforme nella Comunità; che è inoltre opportuno avvalersi dell'occasione per apportarvi alcune modifiche e per separare le disposizioni relative al calcolo da quelle relative all'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari;

considerando che l'importo compensativo monetario applicabile ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁵⁾, viene calcolato sui quantitativi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativo alla fis-

sazione dei quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 ⁽⁶⁾, salvo disposizione contraria del regolamento che fissa gli importi compensativi monetari; che occorre tener conto di ciò nell'applicare gli importi compensativi monetari per i prodotti in questione ottenuti in base a regimi di perfezionamento attivo;

considerando che i prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 sono i cereali, taluni prodotti lattiero-caseari e lo zucchero; che i prodotti di base effettivamente impiegati possono essere le merci ottenute dalla lavorazione dei prodotti sopra citati, oppure i prodotti contemplati dai seguenti regolamenti del Consiglio:

- (CEE) n. 804/68, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,
- (CEE) n. 3330/74, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80 ⁽⁹⁾,
- (CEE) n. 2727/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/81 ⁽¹¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 1.

considerando che gli importi compensativi monetari da concedere all'esportazione hanno un effetto equivalente alle restituzioni all'esportazione; che alcune disposizioni del presente regolamento devono conformarsi a quelle del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80;

considerando che il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/80 ⁽³⁾, istituisce procedure particolari che devono essere rispettate; che il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del regolamento (CEE) n. 798/80;

considerando che, in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, è necessario prevedere norme comuni in materia di applicazione ovvero di rinuncia all'applicazione di dette disposizioni;

considerando che gli importi compensativi monetari hanno effetti tecnici equivalenti ai dazi all'importazione o all'esportazione; che, in tali casi, le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari devono essere per quanto possibile conformi alle norme che regolano le importazioni e le esportazioni; che dette norme sono contenute, in particolar modo, nei seguenti atti comunitari:

- regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni all'importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2780/78 ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 1990/76 del Consiglio, del 22 luglio 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci introdotte per sperimentazioni ⁽⁷⁾;

- regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3298/80 ⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, del 20 settembre 1977, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d'esportazione ⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 3060/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che istituisce una franchigia dai dazi all'importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi ⁽¹¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione ⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento ⁽¹³⁾;
- direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
 1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità,
 2. la custodia temporanea di tali merci ⁽¹⁴⁾,
 modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia;
- direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ⁽¹⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1032/CEE ⁽¹⁶⁾;
- direttiva 71/235/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 274 del 18. 10. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 16. 7. 1975, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 219 del 12. 8. 1976, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 28.

essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 76/634/CEE ⁽²⁾;

- direttiva 74/651/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità ⁽³⁾;
- direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione ⁽⁴⁾;
- direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'obbligazione doganale ⁽⁵⁾;
- direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/76 della Commissione, del 17 dicembre 1976, recante modalità complementari di applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi tra l'Irlanda e il Regno Unito ⁽⁷⁾, autorizza le autorità competenti a subordinare la concessione degli importi compensativi monetari a condizioni particolari, onde evitare irregolarità; che nelle zone di frontiera i rischi di frode sono maggiori; che è pertanto opportuno accordare tale facoltà alle autorità competenti di tutti gli Stati membri;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 483/80 della Commissione, del 28 febbraio 1980, relativo alla non applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti sottoposti in uno Stato membro a determinate manipolazioni e rinviati successivamente nello Stato membro di partenza ⁽⁸⁾, dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento;

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) e i Paesi Bassi hanno deciso di mantenere tra le rispettive monete i margini di fluttuazione validi per le medesime anteriormente al 9 maggio 1971 e non hanno modificato la relazione tra le monete stesse; che, di conseguenza, l'amplia-

mento dei margini di fluttuazione si ripercuote, per gli Stati membri in causa, soltanto nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, lasciando impregiudicati gli scambi commerciali all'interno dell'UEBL, nonché tra l'UEBL e i Paesi Bassi; che, per questo motivo, tali Stati membri hanno dichiarato, conformemente all'articolo 233 del trattato, che non intendono applicare tra di loro gli importi compensativi monetari; che, ai fini dell'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, è quindi opportuno considerare questi paesi come un unico Stato membro;

considerando che è risultato dall'esperienza acquisita che il termine per la presentazione della pratica relativa ai pagamenti dovrebbe essere prolungato qualora debbano essere concessi importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi istituiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, in appresso denominati «importi compensativi monetari».
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per «prodotti»:
 - i prodotti agricoli per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato,
 - le merci cui si riferisce il regolamento (CEE) n. 3033/80;
 - b) per «importazione»:
 - l'immissione in libera pratica di prodotti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato,
 - in caso di introduzione di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e provenienti da un altro Stato membro:
 - aa) sia la loro immissione in consumo,
 - bb) sia il loro assoggettamento a procedura doganale o ad un regime che offra garan-

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 348 del 18. 12. 1976, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 17.

zie equivalenti circa il rispetto delle misure nazionali che disciplinano l'immissione in consumo;

- c) per «esportazione», la spedizione, temporanea o definitiva, di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato o che sono stati ottenuti in regime di perfezionamento attivo e contengano prodotti agricoli che, prima di essere utilizzati nell'operazione di perfezionamento, si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato,
- da uno Stato membro ad un altro Stato membro,
 - da uno Stato membro a località situate fuori dal territorio comunitario.

Le consegne di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 sono assimilate ad un'esportazione.

Nell'accertare se i prodotti si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato non si tiene conto degli imballaggi;

- d) per «dichiarazione d'esportazione»:
- sia la dichiarazione d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/77,
 - sia ogni altra dichiarazione prescritta dagli Stati membri, fatte salve disposizioni doganali specifiche, destinata ad essere presentata alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari;
- e) per «importo compensativo monetario negativo»: un importo compensativo monetario da riscuotere all'esportazione e da concedere all'importazione;
- f) per «importo compensativo monetario positivo»: un importo compensativo monetario da concedere all'esportazione e da riscuotere all'importazione.

TITOLO II

MECCANISMI DEGLI SCAMBI

Sezione A

Campo d'applicazione

Articolo 2

1. Gli importi compensativi monetari si applicano ai prodotti importati o esportati.

Tuttavia, non si applicano importi compensativi monetari all'esportazione di prodotti che si trovano in

una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, qualora tali prodotti provengano da un altro Stato membro e non siano stati importati prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Nessun importo compensativo monetario è applicato ai prodotti introdotti nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo o da un altro Stato membro fino a quando tali prodotti si trovino:

- a) sotto controllo doganale conformemente alle disposizioni della direttiva 68/312/CEE o
- b) sotto il regime di deposito doganale o di zona franca, a condizione che non siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli definiti come manipolazioni usuali dalla direttiva 71/235/CEE.

Articolo 3

Non è concesso alcun importo compensativo monetario se i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile o, qualora siano destinati all'alimentazione umana, se la loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o dello stato in cui si trovano.

Articolo 4

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 798/80 in materia di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi.

Sezione B

Importazione

Articolo 5

1. L'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'importazione è quello applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione d'importazione, salvo che l'importo stesso sia stato fissato in anticipo. Tuttavia, per i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nello Stato membro nel quale sono stati introdotti in base a regime di perfezionamento attivo, l'importo da applicare è quello valido il giorno in cui le autorità doganali accettano il documento doganale in base al quale i prodotti sono sottoposti al regime di perfezionamento attivo.

2. I prodotti possono essere svincolati dalle autorità doganali soltanto quando l'importo compensativo monetario sia stato pagato oppure sia stata costituita

una cauzione oppure sia stata concessa una dilazione di pagamento della durata prevista dalla direttiva 78/453/CEE, alle condizioni dalla stessa stabilite.

Articolo 6

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, l'interessato è tenuto a fornire nel documento all'uopo prescritto tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'importo compensativo monetario, e più particolarmente:

- a) la voce o sottovoce della tariffa doganale comune;
- b) una descrizione dei prodotti fondata sulla nomenclatura in uso per gli importi compensativi monetari;
- c) il peso netto dei prodotti o, se del caso, il quantitativo espresso nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare l'importo compensativo monetario applicabile alle singole voci o sottovoci della tariffa doganale comune;
- d) se necessario per il calcolo dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti.

Sezione C

Esportazione

Articolo 7

1. Salvo se l'importo è stato fissato in anticipo e fatto salvo il disposto dell'articolo 25, paragrafo 4, e dell'articolo 26, l'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'esportazione è quello applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione d'esportazione. Questo giorno è altresì determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

2. In caso di applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2730/79, l'importo compensativo monetario da riscuotere o da concedere è quello valido l'ultimo giorno del mese, salvo se è fissato in anticipo.

3. In caso di applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2730/79, gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla stessa base delle restituzioni all'esportazione.

4. Dal momento in cui la dichiarazione d'esportazione è accettata, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale e vi rimangono sino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato membro esportatore o sino al momento in cui raggiungono una delle

destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 8

1. Per i prodotti destinati ad essere esportati dopo essere stati sottoposti al regime di perfezionamento attivo, in appresso denominati prodotti ottenuti, si applicano le disposizioni seguenti.

2. L'importo compensativo monetario si applica ai prodotti ottenuti che sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari e che, se rientrano nella sfera di applicazione

a) dell'organizzazione comune di mercato, contengono prodotti agricoli i quali

— prima di essere impiegati nell'operazione di perfezionamento, si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e

— sarebbero stati sottoposti al regime degli importi compensativi monetari se, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione per i prodotti ottenuti, fossero stati esportati allo stato naturale, o

b) del regolamento (CEE) n. 3033/80, contengono prodotti di base i quali, prima di essere utilizzati nell'operazione di perfezionamento, rispondevano ai requisiti di cui al primo e secondo trattino della lettera a).

3. Se un prodotto ottenuto

— appartiene ad una categoria di prodotti disciplinati da un'organizzazione comune di mercato

o

— è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 e l'importo compensativo monetario è calcolato in funzione delle rispettive quantità di prodotti di base effettivamente in esso contenuti e non è fissato per il prodotto ottenuto in quanto tale,

l'importo da applicare è l'importo totale applicabile ai prodotti impiegati nell'operazione di perfezionamento che si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

4. Per quanto riguarda un prodotto ottenuto compreso nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, l'importo da applicare è quello previsto per il prodotto ottenuto, previa detrazione dell'importo che sarebbe stato applicato ai prodotti di base effettivamente impiegati nell'operazione di perfezionamento, ma che non si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato prima di essere

impiegati nell'operazione di perfezionamento, qualora detti prodotti siano stati immessi in libera pratica al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Tuttavia, l'importo da detrarre non può eccedere l'importo calcolato sulla base dei quantitativi indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80. Per procedere al raffronto di tali importi, i quantitativi di prodotti di base impiegati e i quantitativi teorici indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 vengono raggruppati nelle tre categorie seguenti:

- cereali e cereali trasformati,
- latte e prodotti lattiero-caseari diversi dal lattosio,
- lattosio, zucchero e sciroppi contenenti zucchero.

Nell'ambito di ciascuna di queste categorie devono essere raffrontati l'importo calcolato in base ai quantitativi realmente impiegati e l'importo calcolato partendo dal quantitativo teorico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4, per «prodotti di base» si intendono i prodotti contemplati dal:

- regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),
- regolamento (CEE) n. 3330/74 (zucchero),
- regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali).

Se le merci comprese nel regolamento (CEE) n. 3033/80 sono utilizzate per l'operazione di perfezionamento, esse sono ugualmente considerate come prodotti di base.

6. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione dei prodotti ottenuti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, i titoli di fissazione anticipata delle restituzioni previsti all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80, concernente alcuni prodotti di base, non devono essere accettati qualora implicino la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

Articolo 9

1. La dichiarazione d'esportazione utilizzata all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'importo compensativo monetario, e più particolarmente:

- a) la voce o sottovoce della tariffa doganale comune;
- b) una descrizione dei prodotti, fondata sulla nomenclatura in uso per gli importi compensativi monetari;

- c) il peso netto dei prodotti o, se del caso, il quantitativo espresso nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare l'importo compensativo monetario applicabile alle singole voci o sotto-voci della tariffa doganale comune;
- d) se necessario per il calcolo dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti.

2. Nessuna informazione riguardante gli importi compensativi monetari dev'essere fornita se, con una dichiarazione ovvero non presentando i documenti prescritti, l'esportatore manifesta l'intenzione di non beneficiare degli importi stessi.

Articolo 10

1. Negli scambi intracomunitari, le informazioni richieste conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), devono essere riportate nella casella «Designazione delle merci» o, se del caso, in quella «Peso netto» del documento di transito comunitario interno.

Qualora si applichi uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77, tali informazioni devono essere iscritte nella casella «Designazione delle merci» del documento previsto da tale regime e devono essere autenticate dal timbro dell'ufficio doganale di partenza.

2. Se un documento di transito comunitario è sostituito da un altro, quest'ultimo deve recare le stesse indicazioni che figurano nel documento precedente, ivi compresi il tipo e il numero di registrazione di tale documento e l'indicazione dell'ufficio doganale di partenza che lo ha rilasciato.

3. Se, al momento dell'importazione, le autorità competenti classificano i prodotti in una voce o sottovoce tariffaria diversa da quella menzionata nel documento di transito, l'ufficio doganale di partenza deve essere informato della voce o sottovoce adottata.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

- ai prodotti scortati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e
- alle spedizioni il cui quantitativo netto non supera, per ciascuna voce o sottovoce tariffaria in causa, 1 000 kg o, secondo il caso, 10 hl.

Articolo 11

1. Se, dopo espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviato verso una sta-

zione o un destinatario situati nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, l'ufficio doganale di partenza provvede a che sia apposta sulla dichiarazione d'esportazione la dicitura seguente:

«Uscita dal territorio geografico (dello Stato membro di partenza o della Comunità) in base a procedura semplificata di transito comunitario per ferrovia/grandi contenitori».

2. L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno dello Stato membro di partenza, soltanto se è accertato:

- che l'importo compensativo monetario già pagato è stato rimborsato,
- oppure
- che i servizi interessati hanno adottato tutte le misure perché esso non venga pagato.

Tuttavia, se l'importo compensativo monetario è stato pagato in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, e il prodotto non ha lasciato il territorio dello Stato membro di partenza, l'ufficio di partenza ne informa l'organismo incaricato del pagamento dell'importo compensativo monetario e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso, l'importo compensativo monetario è considerato pagato indebitamente.

Articolo 12

1. Se l'importo compensativo monetario da riscuotere all'esportazione è detratto dalla restituzione a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71, l'ammontare di cui è ridotta la restituzione deve essere coperto da un'adeguata cauzione al momento in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione.

Nel caso in cui l'importo compensativo monetario sia superiore alla restituzione e si applichi il comma precedente, l'ammontare di cui è ridotto l'importo compensativo monetario deve essere coperto da un'adeguata cauzione al momento in cui viene accettata la dichiarazione d'esportazione.

2. La cauzione può essere fissata per ogni operazione di esportazione o per una serie di operazioni ed è stabilita tenendo conto dell'entità della riduzione applicata alla restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo monetario.

3. Su presentazione della prova richiesta dall'articolo 9 ed eventualmente dagli articoli 10 e 20 o 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o dagli articoli corrispondenti dei regolamenti che recano disposizioni specifiche per la concessione della restituzione per i singoli prodotti, la cauzione è svincolata propor-

zionalmente alla restituzione che sarebbe stata concessa su presentazione della prova, se l'importo compensativo monetario non fosse stato applicabile.

4. Se una delle prove richieste non è stata presentata entro i termini previsti, la parte di cauzione non svincolata per mancanza di detta prova è incamerata; essa non viene tuttavia incamerata se la prova è fornita nei termini supplementari eventualmente concessi.

5. Qualora la cauzione venga incamerata, il pagamento differito dell'importo garantito dalla cauzione viene considerato come una facilitazione di pagamento supplementare ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 78/453/CEE. Tali facilitazioni di pagamento supplementari sono da considerarsi concesse a decorrere dall'ultima data in cui, a norma della direttiva, l'importo compensativo monetario avrebbe dovuto essere pagato se non fosse stato applicato l'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71.

6. La costituzione della cauzione prevista al paragrafo 2 non è necessaria

a) — se il tasso della restituzione è identico per tutte le destinazioni,

oppure

— se il tasso più basso della restituzione è superiore al tasso dell'importo compensativo monetario

e

b) — se i prodotti di cui trattasi sono assoggettati al regime di transito comunitario o ad un regime equivalente ai fini della loro esportazione verso i paesi terzi,

oppure

— se i prodotti di cui trattasi sono assoggettati a un regime amministrativo nazionale che ne garantisce l'esportazione verso un paese terzo dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali d'esportazione

e

c) se le disposizioni nazionali prevedono la riscossione degli importi detratti conformemente al paragrafo 1, nei casi in cui il diritto alla restituzione non è stato accertato.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se i prodotti da esportare fruiscono del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 13

Prima che le autorità doganali autorizzino l'esportazione o l'ammissione al beneficio del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80, l'importo compensativo monetario o, se del caso, la frazione eccedente la restituzione da versare all'esportazione deve essere pagato o garantito da una cauzione, salvo che venga concessa una dilazione di pagamento della durata prevista dalla direttiva 78/453/CEE, alle condizioni dalla stessa stabilite.

Sezione D

Applicazione dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71*Articolo 14*

1. Se uno Stato membro esportatore desidera avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, essa informa delle sue intenzioni la Commissione, previo accordo dello Stato membro importatore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

I prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata prima della data alla quale ci si è avvalsi della facoltà sopra menzionata non sono soggetti alle disposizioni di detto articolo 2 bis.

2. Se, dopo essersi avvalso del disposto dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, uno Stato membro esportatore o importatore intende rinunciare alla sua applicazione, ne informa preventivamente l'altro Stato membro interessato e la Commissione, la quale ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

In tal caso, i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata prima della data di decorrenza degli effetti della rinuncia rimangono soggetti all'applicazione dell'articolo suddetto.

Articolo 15

1. Il pagamento, da parte dello Stato membro esportatore, dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'importazione nello Stato membro in causa.

Tale prova è fornita mediante presentazione di un esemplare di controllo T 5, denominato in appresso esemplare di controllo, rilasciato e utilizzato a norma del regolamento (CEE) n. 223/77 e del presente arti-

colo. Le «menzioni speciali» dell'esemplare di controllo devono essere compilate come segue:

nella casella 101: viene indicata la voce o sottovoce della tariffa doganale comune in cui rientrano i prodotti;

nella casella 103: viene indicato, in lettere, il peso netto dei prodotti;

nella casella 104: viene cancellata al primo trattino la dicitura «uscita dal territorio geografico della Comunità» e aggiunta al secondo trattino una delle diciture seguenti:

- Destinato all'importazione in (Stato membro importatore) (Regolamento (CEE) n. 1371/81),
- Til indførsel i (den importerende medlemsstat) (Forordning (EØF) nr. 1371/81,
- Zur Einfuhr in (einführender Mitgliedstaat) (Verordnung (EWG) Nr. 1371/81),
- Προοριζόμενο για εισαγωγή εις (Κράτος μέλος εισαγωγής) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1371/81),
- For import into (importing Member State) (Regulation (EEC) No 1371/81),
- Destiné à l'importation en (État membre importateur) (Règlement (CEE) n° 1371/81),
- Bestemd voor invoer in (invoerende Lid-Staat) (Verordening (EEG) nr. 1371/81).

2. Se i prodotti sono stati importati, l'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario compila la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo, aggiungendo alla dicitura «sono state utilizzate nelle condizioni previste a tergo il», la data di accettazione della dichiarazione d'importazione e inserendo alla voce «Osservazioni» una delle diciture seguenti:

- Importo compensativo monetario non concesso,
- Monetaert udligningsbeløb ikke ydet,
- Währungsausgleichsbetrag nicht gewährt,
- Δεν χορηγήθηκε νομισματικό εξισωτικό ποσό,
- Monetary compensatory amount not granted,
- Montant compensatoire monétaire non octroyé,
- Monetair compenserend bedrag niet toegekend.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le informazioni di cui all'articolo 16 devono essere riportate nell'esemplare di controllo.

4. L'esemplare di controllo rispedito all'ufficio doganale di partenza o all'ufficio centrale competente

viene da questo inviato per le vie ufficiali all'organismo pagatore.

5. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 1 non è rinviato all'ufficio di partenza o all'ufficio centrale competente entro tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi. I documenti giustificativi devono comprendere, oltre al documento di trasporto, copia o fotocopia, autenticata dai servizi competenti, della dichiarazione d'importazione nello Stato membro destinatario.

In tal caso, l'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario deve riprodurre nella copia della dichiarazione d'importazione la dicitura destinata a figurare nella parte dell'esemplare di controllo intitolata «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» e deve autenticare tale dicitura apponendo il proprio timbro.

6. Al più tardi il 1° marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno precedente, un prospetto indicante, per settore di prodotti, il numero dei casi di applicazione del paragrafo 5, la causa del mancato rinvio dell'esemplare di controllo, sempreché essa sia nota, i quantitativi in questione, nonché l'importo compensativo di cui trattasi.

7. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti cui non si applicava alcun importo compensativo monetario all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, ma ai quali tale importo si applica al momento dell'importazione, il pagamento da parte dello Stato membro esportatore è subordinato alla presentazione

a) di una copia o fotocopia della dichiarazione di cui al paragrafo 5, autenticata e debitamente vistata. Devono essere inoltre presentati il documento di trasporto ed una copia della dichiarazione d'esportazione,

oppure

b) di un esemplare di controllo preventivamente o retroattivamente rilasciato dall'ufficio doganale di partenza e utilizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 4.

Sezione E

Pagamento

Articolo 16

1. L'importo compensativo monetario da concedere all'importazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d'importazione e, se del

caso, dei relativi documenti allegati, contenente le informazioni di cui all'articolo 6 e indicante che i prodotti sono stati importati. In detta copia deve essere inoltre indicato il giorno in cui la dichiarazione stessa è stata accettata dalle autorità doganali.

Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 15, deve essere presentata soltanto la prova menzionata allo stesso articolo, debitamente vistata.

2. L'importo compensativo monetario da concedere all'esportazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d'esportazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 e indicante il giorno in cui la dichiarazione stessa è stata accettata dalle autorità doganali. Inoltre, la dichiarazione deve recare la dicitura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o deve essere fornita la prova che i prodotti

a) hanno lasciato il territorio dello Stato membro esportatore o

b) hanno raggiunto una delle destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Tale prova è fornita in conformità delle disposizioni stabilite dallo Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è stata accettata.

3. Qualora per le restituzioni si applichi l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79, le relative disposizioni si applicano, per quanto di ragione, anche agli importi compensativi monetari positivi.

4. In caso di applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, l'importo compensativo monetario da concedere è pagato in anticipo quando è fornita la prova che, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità doganali di esportazione, i prodotti sono stati depositati in un deposito di approvvigionamento.

Articolo 17

1. Il pagamento degli importi compensativi monetari da concedere è effettuato soltanto su presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato. Gli Stati membri possono prescrivere che tale domanda venga redatta su uno speciale formulario.

2. Salvo caso di forza maggiore, il diritto al pagamento degli importi compensativi monetari viene meno se i relativi documenti non sono presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'importazione o quella di esportazione.

3. Gli importi compensativi monetari sono pagati dalle autorità competenti entro due mesi dalla data di presentazione dei documenti giustificativi, tranne:

a) in caso di forza maggiore,

oppure

b) nel caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto agli importi compensativi monetari.

In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia confermata.

TITOLO III

FRANCHIGIE

Articolo 18

1. In caso di esportazione verso qualsiasi destinazione e d'importazione in provenienza da un altro Stato membro, gli importi compensativi monetari non si applicano:

a) alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale. I limiti e le condizioni di applicazione di detta franchigia sono quelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 74/651/CEE;

b) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. I limiti e le condizioni di applicazione di detta franchigia sono quelli previsti dalla direttiva 69/169/CEE.

Tuttavia, per le esportazioni verso i paesi terzi di prodotti soggetti a prelievi all'esportazione o ad altri oneri all'esportazione istituiti nell'ambito della politica agraria comune o del regime specifico applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i quantitativi ai quali non si applicano gli importi compensativi monetari non possono eccedere 3 kg per spedizione o per viaggiatore;

c) ai prodotti destinati a sperimentazione. Le condizioni d'applicazione di detta franchigia sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1990/76. Tuttavia, in caso di esportazione, si applicano soltanto gli articoli 1, 4 e 6 di tale regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il valore globale delle spedizioni in questione è calcolato prendendo in considerazione soltanto i prodotti soggetti ad un importo compensativo monetario.

3. Non è concesso alcun importo compensativo monetario per le importazioni da paesi terzi dei prodotti menzionati al paragrafo 1.

Articolo 19

1. Non sono riscossi importi compensativi monetari per i prodotti forniti nella Comunità per l'approvvigionamento:

a) delle navi adibite alla navigazione marittima o

b) degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, ivi comprese le linee intracomunitarie,

semprché non venga chiesta alcuna restituzione all'esportazione.

2. Non sono riscossi importi compensativi monetari per i prodotti destinati all'approvvigionamento di forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro ma non appartenenti a quest'ultimo, semprché:

a) i prodotti provengano dal mercato interno dello Stato membro nel cui territorio le forze armate sono di stanza e

b) non venga chiesta alcuna restituzione all'esportazione.

Articolo 20

Gli Stati membri sono autorizzati a non concedere o riscuotere importi compensativi monetari per prodotti dichiarati contemporaneamente per lo svincolo all'importazione e per la riesportazione. In tal caso, gli Stati membri provvedono a che nessun importo compensativo venga applicato.

Articolo 21

1. Non si applica alcun importo compensativo monetario ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale:

a) negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso i paesi terzi, allorché si tratti di prodotti provenienti da scorte d'intervento;

b) all'esportazione verso i paesi terzi, allorché si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità.

2. Non si riscuote alcun importo compensativo monetario sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito delle operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie, riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 974/71.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22

1. Qualora i prodotti vengano reintrodotti in uno Stato membro dopo essere stati da questo esportati verso un altro Stato membro, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 si applicano, per quanto di ragione, nello Stato membro di reimportazione ai prodotti che soddisfano alle condizioni enunciate all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.

2. Agli importi compensativi monetari da riscuotere negli scambi intracomunitari si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni seguenti:

- regolamento (CEE) n. 1430/79, congiuntamente all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento,
- regolamento (CEE) n. 1697/79,
- direttiva 79/623/CEE, a decorrere dal giorno in cui gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi alla medesima.

TITOLO V

PROCEDURE PARTICOLARI

Articolo 23

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, negli scambi in zone di confine le autorità competenti possono subordinare l'applicazione dell'importo compensativo monetario a condizioni particolari, onde evitare irregolarità.

2. Se lo Stato membro importatore si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 e se, in applicazione dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, l'importo compensativo monetario è versato dallo Stato membro esportatore, l'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario provvede a rinviare l'esemplare di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, soltanto quando è stata fornita la prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3. Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 24

1. Ai fini del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono considerati un unico Stato membro.

2. Se negli scambi tra gli Stati membri di cui al paragrafo 1 è utilizzato un documento comunitario comprovante che un determinato prodotto può essere assoggettato allo stesso regime applicabile ad un prodotto comunitario, tale documento deve recare una delle seguenti diciture, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza:

- «Währungsausgleichsbetrag in Benelux nicht anwendbar»,
- «Montant compensatoire monétaire non applicable au Benelux»,
- «Monetair compenserend bedrag niet van toepassing in de Benelux».

Articolo 25

1. Il presente articolo stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti per i quali sia stata presentata, in conformità del regolamento (CEE) n. 1430/79, una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, qualora il rimborso o lo sgravio sia subordinato alla riesportazione dei prodotti verso un paese terzo o alla loro distruzione.

2. Qualora, al momento della riesportazione, la domanda di rimborso o di sgravio non sia ancora stata accettata, ogni importo compensativo monetario negativo deve essere assistito da garanzia e nessun importo compensativo monetario positivo può essere concesso prima che le autorità competenti abbiano deliberato in merito.

3. Qualora la domanda di rimborso o di sgravio sia stata accettata dalle autorità competenti e sia applicabile l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1430/79, non viene riscosso alcun importo compensativo monetario negativo né concesso alcun importo compensativo monetario positivo alla riesportazione dei prodotti in causa.

4. Qualora la domanda di rimborso o di sgravio sia stata accolta dalle autorità competenti e i prodotti non siano stati soggetti ad importi compensativi monetari al momento dell'immissione in libera pratica, ma lo siano alla riesportazione,

- a) non vengono applicati importi compensativi monetari alla riesportazione se le formalità doganali di esportazione sono espletate nello Stato membro nel quale i prodotti sono stati originariamente importati;

b) vengono applicati importi compensativi monetari alla riesportazione se le formalità doganali di esportazione sono espletate in un altro Stato membro; tuttavia lo Stato membro esportatore può, su richiesta, applicare l'importo valido al momento dell'importazione in detto Stato membro.

5. Qualora sia chiesta la distruzione di prodotti che all'atto dell'immissione in libera pratica non erano soggetti ad importi compensativi monetari e la distruzione debba aver luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in libera pratica:

a) se lo Stato membro in cui ha luogo la distruzione applica importi compensativi monetari negativi, l'autorizzazione a distruggere i prodotti è subordinata al rimborso alle autorità competenti di tale Stato membro dell'importo compensativo monetario concesso all'importazione nello stesso Stato membro;

b) se all'importazione nello Stato membro in cui ha luogo la distruzione dei prodotti sono applicati importi compensativi monetari positivi, tale Stato membro può autorizzare il rimborso dell'importo riscosso all'interessato.

Articolo 26

Qualora le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1430/79 siano rispettate e sia applicabile l'articolo 23 dello stesso regolamento, l'importo compensativo monetario negativo da applicare alla riesportazione è, nei casi in cui l'importo compensativo monetario all'importazione ecceda i dazi all'importazione, l'importo netto concesso all'importazione. Se al momento della riesportazione non è stato ancora deciso se le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1430/79 sono rispettate, è riscosso l'importo compensativo monetario fissato per l'esportazione.

Articolo 27

1. Gli Stati membri sono autorizzati a non applicare importi compensativi monetari per il granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune temporaneamente esportato da uno Stato membro verso un altro per essere essiccato.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono negare il beneficio delle disposizioni di cui al presente articolo se il carattere del richiedente o la natura della lavorazione prevista non sono tali da garantire l'esecuzione dell'intera operazione in conformità della normativa vigente.

3. L'autorizzazione a non applicare gli importi compensativi monetari prevista dal paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

— il richiedente è una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro di spedizione,

— l'essiccazione ha luogo nello Stato membro di destinazione secondo le istruzioni e per conto del richiedente,

— il granturco essiccato viene restituito entro un periodo fissato dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione e comunque non eccedente sei mesi,

— le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano le operazioni in causa.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le operazioni siano eseguite sotto controllo ufficiale e che il quantitativo di granturco esportato corrisponda a quello restituito, salvo cali e perdite inevitabili nel corso dell'operazione.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri utilizzano la scheda informativa destinata ad agevolare l'esportazione temporanea di merci, prevista dall'allegato E.8 della decisione 77/415/CEE del Consiglio (¹). Nella casella C della scheda, intitolata «Natura del lavoro da effettuare», vengono iscritti i termini «Applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1371/81», che devono figurare anche sui documenti di transito e su tutte le relative dichiarazioni doganali.

Articolo 28

1. Se la mancata applicazione di importi compensativi monetari a norma dell'articolo 27 comporta l'esenzione da un importo compensativo monetario, il richiedente deve costituire una cauzione di importo pari a quello che sarebbe stato normalmente riscosso.

2. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è incamerata per la totalità o proporzionalmente al quantitativo di prodotti in causa:

a) se questi hanno subito una lavorazione non autorizzata o

b) se la relativa operazione non è stata completata entro i termini prescritti.

(¹) GU n. L 166 del 4. 7. 1977, pag. 1.

3. Se, a norma dell'articolo 27, l'importo compensativo monetario non è stato concesso e la cauzione di cui al paragrafo 1 è stata del tutto o in parte incamerata, l'importo compensativo monetario è concesso per i quantitativi in causa, a richiesta dell'interessato. In caso di applicazione del presente paragrafo, il periodo di cui all'articolo 17, paragrafo 2, decorre dal giorno in cui la cauzione è incamerata.

Articolo 29

Ai fini della corretta applicazione degli articoli 27 e 28, gli Stati membri provvedono alla necessaria informazione ed assistenza reciproca. Nel gennaio di ogni anno, essi informano la Commissione del numero di casi trattati e dei quantitativi interessati nell'anno precedente.

Articolo 30

1. La nota complementare 8 del capitolo 4 e la nota complementare 3 del capitolo 10 della tariffa doganale comune si applicano, per quanto di ragione, agli importi compensativi monetari riscossi per un'importazione proveniente da un paese terzo.

2. In caso di riscossione di un importo compensativo monetario per un'esportazione verso un paese terzo o per un'importazione o esportazione negli scambi intracomunitari, si applicano per quanto di ragione, le seguenti note complementari della tariffa doganale comune:

- nota complementare 5 del capitolo 2,
- nota complementare 8 del capitolo 4,
- nota complementare 3 del capitolo 10,
- nota complementare 3 del capitolo 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1981.

3. L'importo compensativo monetario che può essere concesso per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale comune è determinato come segue:

- a) se un componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, il tasso applicabile è quello valido per tale componente;
- b) per gli altri miscugli, il tasso applicabile è quello valido per il componente che dà luogo all'importo compensativo monetario meno elevato. Quando uno o più componenti non abbiano diritto ad importi compensativi monetari, non è concesso alcun importo compensativo monetario per i relativi miscugli.

4. Il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applica ai componenti per i quali siano state fissate regole di calcolo specifiche.

Articolo 31

Gli articoli da 6 a 16 bis e da 18 a 21 del regolamento (CEE) n. 1380/75, nonché i regolamenti (CEE) n. 3094/76 e (CEE) n. 483/80 sono abrogati.

Essi restano tuttavia applicabili ai prodotti per i quali le formalità doganali sono state espletate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 2, è applicabile alla richiesta dell'interessato per quanto riguarda le operazioni per le quali il summenzionato termine di sei mesi scade dopo il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/81 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1981****che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 876/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ⁽³⁾, sono state modificate a più riprese, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁴⁾; che i testi modificativi, a motivo del loro numero e del fatto di essere pubblicati in diversi numeri della Gazzetta ufficiale, sono di difficile consultazione; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione; che, in tale occasione, è inoltre opportuno apportarvi determinate modifiche e separare le disposizioni relative al calcolo da quelle relative all'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede che, se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale in vigore il 12 maggio 1971:

- a) lo Stato membro la cui moneta è apprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione e concede all'esportazione
- b) lo Stato membro la cui moneta è deprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione e concede all'importazione

importi compensativi monetari per i prodotti di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo negli scambi con gli altri Stati membri e con i paesi terzi;

considerando che, in virtù del paragrafo 1 bis del suddetto articolo, qualora, per la conversione tra l'unità di conto e la moneta di uno Stato membro sia utilizzato un tasso diverso da quello corrispondente alla parità di tale moneta, il paragrafo 1 si applica ugualmente se, per la moneta in questione, la media dei tassi di cambio in contanti rilevati sul mercato durante un periodo da determinare si scosti almeno dell'1 % dal tasso di cambio utilizzato;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, è necessario determinare il periodo durante il quale sono rilevati i tassi di cambio in contanti la cui media aritmetica serve in particolare per il calcolo degli importi compensativi; che tale periodo deve essere sufficientemente rappresentativo dell'evoluzione dei tassi, pur consentendo di seguire gli stessi il più rapidamente possibile nella fissazione degli importi compensativi; che è pertanto opportuno adottare in linea di massima un periodo di sette giorni determinato in funzione delle esigenze di tecnica amministrativa e precisare la data della messa in applicazione della nuova fissazione;

considerando che, per il calcolo, è opportuno basarsi sui corsi dell'ECU calcolati e pubblicati giornalmente dalla Commissione; che i corsi dell'ECU sono stabiliti sulla base dei dati comunicati dalle banche centrali degli Stati membri, concernenti i corsi di cambio constatati nel medesimo momento in ciascuno Stato membro; che il corso di cambio tra le monete di due Stati membri può quindi essere ricavato dal rapporto tra i valori dell'ECU espressi in queste monete; che, in caso di chiusura di un mercato dei cambi, le banche centrali stabiliscono di comune accordo un tasso che è rappresentativo per il valore della moneta in causa; che è opportuno basarsi su questo tasso anche per calcolare gli importi compensativi monetari laddove si presenti una siffatta situazione;

considerando che per il calcolo degli importi compensativi monetari occorre basarsi sul livello comune dei prezzi, tenendo conto tuttavia del fatto che, nel caso di adesione di nuovi Stati membri, il prezzo comune

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

non è ancora applicato per taluni prodotti e che la differenza tra i due livelli di prezzo è compensata dall'importo compensativo adesione;

considerando che gli importi compensativi adesione, nonché gli elementi fissi ai sensi dell'articolo 66 dell'atto di adesione della Grecia, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in ECU, sono convertiti, come i prezzi negli Stati membri interessati, nelle monete di tali Stati membri mediante i tassi previsti nell'ambito della politica agraria comune; che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in ECU di cui trattasi; che, nell'intento di semplificare il sistema per consentire l'applicazione di un importo compensativo identico negli scambi di un dato Stato membro con ciascuno degli altri Stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi adesione nonché gli elementi fissi, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente monetario che esprima la situazione della moneta dello Stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario;

considerando che i prodotti inviati da uno Stato membro ad un altro Stato membro e successivamente riesportati verso un paese terzo senza essere stati importati nello Stato membro riesportatore si trovano in posizione neutra, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari; che in casi siffatti il coefficiente monetario dev'essere applicato alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione;

considerando che:

- i prodotti esportati a norma della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo ⁽¹⁾,
- i prodotti ottenuti in base ai regimi previsti dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, e successivamente messi in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati ottenuti

si trovano in una situazione analoga;

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

considerando che è opportuno quindi che il coefficiente sopra citato sia applicato:

- all'onere all'importazione fissato in ECU, da detrarre conformemente all'articolo 10 della direttiva 76/119/CEE,
- all'onere all'importazione fissato in ECU, determinato conformemente all'articolo 4 della direttiva 73/95/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa alle modalità di applicazione del regime di perfezionamento attivo ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 75/681/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno che il coefficiente monetario sia ugualmente applicato per i prodotti che fanno oggetto di importazione e di riesportazione e per i quali non è applicato alcun importo compensativo monetario;

considerando che l'applicazione economicamente soddisfacente del sistema degli importi compensativi monetari esige che il coefficiente monetario sia applicato ugualmente nel caso in cui, nell'ambito di una gara relativa agli scambi con i paesi terzi, gli importi che figurano nella dichiarazione di aggiudicazione per un dato offerente siano fissati in moneta nazionale;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede, ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore vinicolo, un sistema di calcolo specifico per gli Stati membri a moneta deprezzata; che, in seguito all'applicazione di tale norma, gli importi compensativi monetari per il vino non vengono più applicati nello Stato membro in cui risultano più bassi e che, per gli altri Stati membri, i nuovi importi sono pari alla differenza tra il divario monetario della moneta dello Stato membro interessato e il divario monetario che si registrerebbe nel primo Stato membro se la nuova norma non venisse applicata;

considerando che il coefficiente monetario di cui sono maggiorati i prelievi e le restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi fa parte dell'importo compensativo monetario; che questo coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per calcolare l'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo; che è opportuno precisare che la percentuale da prendere in considerazione è quella corrispondente all'importo compensativo monetario effettivamente applicato;

considerando che, per il calcolo degli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti contemplati

⁽³⁾ GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1975, pag. 1.

dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, occorre tener conto del fatto che il prezzo di queste merci è determinato non soltanto dal valore dei prodotti agricoli di base ma anche dalle spese di trasformazione; che, in queste condizioni, è necessario stabilire taluni limiti forfettari per semplificare le procedure amministrative e che è quindi opportuno non applicare gli importi compensativi monetari quando l'incidenza dell'importo compensativo monetario più elevato sul valore della merce considerata è inferiore a 2,5 %; che, tuttavia, è necessario seguire l'evoluzione dei dati utilizzati come base di calcolo e reintrodurre l'importo compensativo monetario quando l'incidenza di cui sopra è superiore a 3 % per un periodo considerevole; che, d'altro canto, non è necessario applicare l'importo compensativo monetario quando il suo controvalore è inferiore a 1 ECU per 100 kg di merci;

considerando che occorre precisare le norme applicabili qualora vengano tassati differenziati a seconda dei prodotti e qualora il divario di 1 punto, che provoca la modifica degli importi compensativi, sia rilevato soltanto per uno di essi; che, onde evitare troppo frequenti modifiche degli importi compensativi monetari e per mantenere nello Stato membro interessato il rapporto tra i prezzi per i vari prodotti risultante dall'applicazione di tassi differenziati, è necessario attenersi al principio di una contemporanea modifica di tutti gli importi compensativi monetari dello Stato membro in causa; che occorre adeguare gli importi compensativi monetari secondo la norma succitata soltanto se si constata il divario di 1 punto per l'importo compensativo monetario del settore in cui il tasso rappresentativo si avvicina maggiormente alla realtà economica della moneta interessata;

considerando che, all'importazione di alcuni prodotti agricoli soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari, la mancata osservanza di un limite inferiore di prezzo implica l'aumento dell'onere all'importazione; che, nel caso di un apprezzamento della moneta, vista l'applicazione obbligatoria dei tassi di cambio fissati nel quadro della politica agricola comune, tale sistema provoca un rincaro dei prodotti interessati; che, infatti, il valore del prodotto di cui trattasi, espresso nella moneta degli Stati membri che hanno adottato le misure monetarie in questione, risulta maggiorato rispetto a quello espresso nella moneta dei paesi terzi, e, in più, l'importo compensativo è riscosso all'importazione; che, viceversa, nel caso di un deprezzamento della moneta, si rischia di non rispettare il limite inferiore; che si può ovviare a tale difficoltà se si considera che il limite in questione è osser-

vato se il prezzo d'offerta del prodotto fornito, maggiorato o diminuito di un importo che rifletta l'incidenza della situazione monetaria sul limite in questione, non è ad esso inferiore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi istituiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, in appresso denominati «importi compensativi monetari».

Articolo 2

1. Il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, secondo comma, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, e all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva.

2. Le eventuali modifiche degli importi compensativi monetari, risultanti dalle constatazioni effettuate nel corso del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1, sono applicabili in linea di massima a partire dal lunedì seguente il periodo.

Articolo 3

I corsi di cambio in contanti delle monete degli altri Stati membri nei confronti di ciascuna delle monete degli Stati membri che sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo in contanti di 2,25 % sono derivati dai corsi dell'ECU, stabiliti giornalmente dalla Commissione ed espressi nelle monete interessate e pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

1. Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario.

2. Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune eventualmente diminuito a norma delle disposizioni stabilite per l'adesione di nuovi Stati membri.

(¹) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

3. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne il settore dello zucchero, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo d'intervento maggiorato dell'importo del contributo riscosso sullo zucchero di origine comunitaria in virtù del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio.

4. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne le merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, gli importi compensativi monetari non si applicano quando l'incidenza dell'importo compensativo monetario più elevato sul valore della merce considerata è inferiore a 2,5 %.

Questa incidenza è calcolata per i gruppi di merci indicati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, le basi di calcolo sono riesaminate due volte all'anno per controllare l'evoluzione dei dati. Se l'incidenza è superiore a 3 % per un periodo considerevole, si procede alla reintroduzione dell'importo compensativo monetario della merce in questione.

Gli esami di cui sopra sono effettuati:

- nel mese di marzo e l'eventuale reintroduzione o soppressione decorre dal mese di maggio,
- nel mese di settembre e l'eventuale reintroduzione o soppressione decorre dal mese di novembre.

Tuttavia, in casi eccezionali, si procede nell'intervallo all'esame della situazione e alla reintroduzione degli importi compensativi monetari.

D'altro canto, l'importo compensativo monetario non si applica se non raggiunge il controvalore di 1 ECU per 100 kg di merce.

Articolo 5

1. L'importo fissato in conformità dell'articolo 4 si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.

2. Tuttavia,

- a) negli scambi con un nuovo Stato membro, agli importi compensativi adesione e agli elementi fissi,
- b) negli scambi con i paesi terzi, agli oneri o alle parti di oneri all'importazione e alle sovvenzioni all'importazione nonché alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione,

fissati in ECU, applicabili ai prodotti cui si applicano degli importi compensativi monetari, è applicato un coefficiente in appresso denominato «coefficiente monetario».

L'importo riscosso all'esportazione di latte scremato o di latte scremato in polvere sotto forma di latte scre-

mato in polvere denaturato o di alimenti composti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, non è considerato prelievo all'esportazione ai sensi del presente regolamento.

3. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti degli importi compensativi adesione e degli importi compensativi monetari e se al tempo stesso deve loro applicarsi il coefficiente monetario, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo adesione;
- b) al risultato, per la parte espressa in ECU, è applicato il coefficiente monetario;
- c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.

4. Il coefficiente monetario è derivato dalla percentuale utilizzata per calcolare l'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.

Tuttavia, nel caso dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 974/71, il coefficiente è fissato dalla Commissione in funzione del saldo tra gli importi in causa per lo Stato membro considerato.

Articolo 6

1. Il coefficiente monetario è applicato altresì:

a) alle restituzioni all'esportazione e alle tasse all'esportazione fissate in ECU:

- se i prodotti da esportare provengono da un altro Stato membro, ma non sono stati importati nello Stato membro in cui vengono espletate le formalità doganali occorrenti per l'esportazione verso un paese terzo,
- in caso di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1371/81;

b) ai prelievi all'importazione e altri oneri all'importazione fissati in ECU:

- sospesi a norma della direttiva 69/73/CEE ma che devono essere successivamente riscossi,
- che devono essere detratti, conformemente all'articolo 10 della direttiva 76/119/CEE, dagli oneri all'importazione applicabili ai prodotti reimportati,

— in caso di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1371/81;

c) alle restituzioni e ai prelievi aggiudicati in moneta nazionale nel quadro di una gara.

2. Il coefficiente monetario di cui al paragrafo 1 è quello dello Stato membro nel quale gli importi da riscuotere o da concedere sono determinati.

3. Per quanto concerne i termini «importazione» e «esportazione», si applicano le definizioni che figurano all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1371/81.

Articolo 7

Durante il periodo di applicazione per uno Stato membro di tassi rappresentativi differenziati a seconda dei prodotti, si procede alla modifica degli importi compensativi monetari ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 unicamente nel caso che si constati il divario di 1 punto per gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti per i quali il tasso rappresentativo applicabile si avvicina maggiormente al tasso effettivo della moneta dello Stato membro interessato. In tal caso, gli importi compensativi monetari sono modificati per tutti i prodotti in funzione dei divari constatati per il tasso applicabile a ciascuno di essi.

Articolo 8

All'importazione in provenienza da paesi terzi dei prodotti

a) del settore della carne suina: i prezzi limite si considerano rispettati quando, per il prodotto in causa, il prezzo d'offerta,

i) in caso di applicazione di importi compensativi monetari positivi dallo Stato membro importatore, maggiorato

ii) in caso di applicazione di importi compensativi monetari negativi dallo Stato membro importatore, diminuito

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo limite.

L'importo di cui al comma precedente si ottiene applicando al prezzo limite un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore;

b) dei settori

— delle uova, del pollame e delle albumine: i prezzi limite,

— del vino: i prezzi franco frontiera di riferimento,

si considerano rispettati ogni volta che, per il prodotto interessato, il prezzo d'offerta,

i) maggiorato dell'importo compensativo monetario positivo,

ii) diminuito dell'importo compensativo monetario negativo,

non è inferiore al prezzo limite o al prezzo franco frontiera di riferimento.

Articolo 9

1. Gli articoli da 1 a 5, nonché l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1380/75 sono abrogati.

2. In tutti gli atti comunitari, i richiami agli articoli di cui al paragrafo 1 sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

La tabella di corrispondenza figura in allegato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Tabella di corrispondenza**

<i>Regolamento (CEE) n. 1380/75</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafi 2 e 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 6, lettera c)
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 17	Articolo 8
